



Scheda informativa

Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate

Data: 2 novembre 2020
(adeguamenti redazionali del 9 novembre 2020)

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	Condizioni per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione	2
2.1	Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP del 28 ottobre 2020.....	2
2.2	Fornitori di prestazioni.....	4
2.3	Esecuzione delle analisi per il SARS-CoV-2	4
2.3.1	Analisi degli antigeni SARS-CoV-2 in laboratori autorizzati	4
2.3.2	Analisi degli antigeni SARS-CoV-2 mediante test rapidi al di fuori di laboratori autorizzati	4
3	Costi assunti dalla Confederazione	5
3.1	Principi	5
3.2	Prelievo del campione.....	6
3.3	Esecuzione dell'analisi compreso il disbrigo dell'incarico.....	7
4	Attuazione tecnica	9
4.1	Fatturazione	9
4.2	Tariffe e posizioni tariffali che i fornitori di prestazioni devono utilizzare (valide dal 02.11.2020)	10
4.3	Controllo delle fatture	13
4.4	Comunicazione all'UFSP	13
5	Entrata in vigore	13

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

1 Situazione iniziale

Dal 24 giugno 2020, la Confederazione assume i costi delle analisi di biologia molecolare (PCR) e immunologiche (sierologiche) per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale nonché delle relative prestazioni su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020¹.

A causa del rapido aumento dei contagi da SARS-CoV-2 e del conseguente incremento dei test, l'analisi di biologia molecolare sta raggiungendo i suoi limiti di capacità. Nell'ottica di tenere sotto controllo la diffusione della pandemia, dal 2 novembre 2020 la Confederazione assume anche l'analisi immunologica diagnostica degli antigeni SARS-CoV-2 (analisi dell'antigene SARS-CoV-2), eseguita sia con una procedura abituale sia mediante test rapido.

La Confederazione prende ora a carico pure l'analisi degli antigeni SARS-CoV-2 mediante test rapido, se effettuata in studio medico, in ospedale, in farmacia o in un centro di test. Allo scopo, queste strutture sono esonerate in modo mirato e temporaneo dall'obbligo di autorizzazione per l'esecuzione di analisi nel campo delle malattie trasmissibili. Inoltre queste strutture possono prelevare campioni per le analisi di biologia molecolare nonché fatturare le loro prestazioni.

L'analisi degli antigeni SARS-CoV-2 è eseguita sullo stesso tipo di campione di quella di biologia molecolare.

I costi delle analisi per il rilevamento degli anticorpi contro il SARS-CoV-2 continuano a essere coperti dalla Confederazione nei casi in cui servono alla diagnosi quando non è possibile procedere per tempo a un'analisi di biologia molecolare o degli antigeni SARS-CoV-2, oppure nei quali i risultati di queste analisi sarebbero con grandissima probabilità negativi. Le analisi degli anticorpi contro il SARS-CoV-2 servono per valutare il grado dell'immunizzazione (tramite contagio o vaccino) della popolazione.

La presente regolamentazione sull'assunzione dei costi riguarda le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale. Le analisi svolte in ambito ospedaliero sono comprese negli importi forfettari per singolo caso stabiliti per le cure ospedaliere (DRG, art. 49 della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMa]²), i quali non comportano spese aggiuntive per i pazienti.

2 Condizioni per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione

Per l'assunzione dei costi delle analisi per il SARS-CoV-2 da parte della confederazione continuano a fare stato i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP. Queste direttive sono state modificate con effetto dal 28 ottobre 2020³.

2.1 Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP del 28 ottobre 2020

Il test per la COVID-19 è raccomandato a:

- persone sintomatiche che soddisfano uno dei criteri clinici della strategia dell'UFSP del 28 ottobre 2020 in materia di prelievo di campioni⁴
 - o analisi di biologia molecolare (gold standard),

¹ Vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020 > "schede informative precedenti" consultabili su: www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

² RS 832.10

³ vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

⁴ vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- in caso di raggiunti limiti di capacità e conseguente difficoltà a eseguire test di biologia molecolare (capacità PCR), nelle situazioni sottostanti (v. figura 1) si può valutare se procedere a una diagnosi mediante l'analisi dell'antigene SARS-CoV-2;
- persone asintomatiche: analisi degli antigeni SARS-CoV-2 mediante test rapido o analisi di biologia molecolare
 - prescrizione da parte di un medico per studiare e tenere sotto controllo un focolaio,
 - persone che hanno ricevuto la notifica di un incontro con un caso di COVID-19 attraverso l'app SwissCovid. Il test dovrebbe essere effettuato *una tantum* al più presto il quinto giorno dopo il contatto.

I medici cantonali possono altrettanto prescrivere analisi per il rilevamento di anticorpi contro il SARS-CoV-2 (sierologia). L'algoritmo d'indicazione per l'analisi degli antigeni SARS-CoV-2 che figura in questa scheda informativa non è di carattere costrittivo⁵.

Algoritmo dell'UFSP del 28 ottobre 2020 per l'indicazione di test rapidi degli antigeni SARS-CoV-2

Valido dal 2 novembre 2020




Fig. 1: algoritmo dell'UFSP del 28 ottobre 2020 per l'indicazione dell'analisi dell'antigene SARS-CoV-2

⁵ Vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

2.2 Fornitori di prestazioni

I costi delle analisi di biologia molecolare e immunologiche per il SARS-CoV-2 svolte in ambito ambulatoriale e delle prestazioni correlate (prestazioni di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19) sono presi a carico dalla Confederazione per le persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020 se sono effettuati secondo la legge federale sull'assicurazione malattie⁶ (LAMal) dai fornitori di prestazioni seguenti:

- medici;
- farmacisti;
- ospedali;
- laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)⁷ e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal. I laboratori devono disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp)⁸;
- centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico. Nei centri di test o drive-in la Confederazione assume i costi soltanto nel caso in cui la struttura sia gestita dal Cantone o su suo incarico. In merito alla garanzia della qualità, questi centri e drive-in devono soddisfare come requisiti minimi le prescrizioni cantonali. Ne consegue che le prestazioni di centri di test o drive-in organizzati privatamente senza mandato cantonale non sono prese in carico dalla Confederazione.

Le analisi immunologiche dell'antigene SARS-CoV-2 mediante test rapidi possono inoltre essere eseguite al di fuori di laboratori autorizzati in studi medici, farmacie, ospedali e in centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico (maggiori informazioni al cap. 2.3.2).

2.3 Esecuzione delle analisi per il SARS-CoV-2

2.3.1 Analisi degli antigeni SARS-CoV-2 in laboratori autorizzati

In caso di carenza di reagenti per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare nei laboratori autorizzati, la Confederazione assume ora l'analisi degli antigeni SARS-CoV-2 a patto che

- siano garantite l'affidabilità e la prestazione attesa dei sistemi di test impiegati e
- siano rispettate le usuali condizioni strutturali e organizzative volte a garantire la qualità dei risultati.

2.3.2 Analisi degli antigeni SARS-CoV-2 mediante test rapidi al di fuori di laboratori autorizzati

Secondo l'art. 24 cap. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, il prelievo di campioni e l'esecuzione dell'analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 mediante test rapidi non sono consentiti soltanto in laboratori autorizzati, bensì anche in studi medici, farmacie e ospedali nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico. Queste strutture sono esonerate per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 16 LEp⁹ a patto che siano rispettate tutte le condizioni seguenti.

Condizioni fondamentali (devono essere soddisfatte tutte):

- uomo, animali, ambiente e diversità biologica non sono messi a repentaglio, e sono rispettati piani di protezione e adeguate misure di sicurezza;

⁶ RS 832.10

⁷ RS 832.102

⁸ RS 818.101

⁹ RS 818.101

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- i test sono eseguiti su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020¹⁰;
- i test sono utilizzati in conformità ai criteri dell'UFSP per l'impiego di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2;
- i sistemi di test utilizzati devono essere affidabili e fornire la prestazione attesa;
- la struttura che esegue i test deve annunciarsi al Cantone prima di procedere con le analisi corrispettive. Il Cantone tiene un elenco delle strutture autorizzate accessibile al pubblico, incluso la durata della validità dell'autorizzazione il numero RCC.

Condizioni strutturali e organizzative per garantire la qualità dei risultati¹¹ (devono essere soddisfatte tutte):

- il personale che esegue il prelievo del campione e l'analisi deve essere appositamente formato e attenersi alle istruzioni del fabbricante del test;
- il risultato del test deve essere interpretato sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;
- le strutture che eseguono i test devono stabilire una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati. La documentazione va conservata.

I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l'applicazione di queste disposizioni. Possono se del caso coinvolgere Swissmedic.

A condizione che soddisfino i requisiti di cui sopra e che ne siano responsabili, le suddette strutture possono anche eseguire nel rispetto delle misure di sicurezza richieste anche analisi degli antigeni SARS-CoV-2 ad esempio nelle case per anziani e di cura.

3 Costi assunti dalla Confederazione

3.1 Principi

La Confederazione assume i costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate se le condizioni della strategia dell'UFSP del 28 ottobre 2020¹² in materia di prelievo di campioni sono adempiti. Nel caso che le condizioni non siano adempiti, i costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate sono a carico del datore di lavoro o della persona che ha richiesto l'analisi.

Per l'assunzione dei costi non è più imperativamente necessario che vi sia una prescrizione medica. I criteri dettagliati di dichiarazione sono contenuti nei criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020¹³. Secondo l'art. 26a dell'ordinanza 3 COVID-19 la Confederazione può reclamare il rimborso dal fornitore di prestazioni se il fornitore di prestazioni non adempie il suo obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 12 LEp.

Quanto assunto dalla Confederazione è un importo massimo. Se i costi effettivi sono inferiori, devono essere fatturati questi ultimi.

¹⁰ Vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione

¹¹ Swissmedic può emanare linee guida tecniche in materia.

¹² Vedi Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione

¹³ Vedi criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una immunologica (antigene o anticorpi) per il SARS-CoV-2, la Confederazione assume *una tantum* quanto segue:

- importo forfettario per colloquio medico-paziente, prelievo del campione, materiale di protezione, invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti, nonché
- quote di spesa per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

Per l'analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate, i fornitori di prestazioni non sono autorizzati a fatturare ulteriori costi alle persone testate o agli assicuratori (come ad esempio la posizione

Se nello stesso incarico vengono disposte ulteriori analisi per la persona testata, il laboratorio non è autorizzato a fatturare una tassa d'incarico (posizione 4700.00 dell'elenco delle analisi) o una tassa di presenza (posizione 4707.00 dell'elenco delle analisi) oltre alle quote di spesa assunte dalla Confederazione per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

3.2 Prelievo del campione

Il prelievo del campione comprende il colloquio con il paziente, lo striscio e/o il prelievo del sangue, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata nonché la dichiarazione obbligatoria alle autorità secondo l'articolo 12 cap. 1 LEp.

I fornitori di prestazioni ottengono contributi identici per il prelievo del campione. In questo caso l'indicazione si basa su una segnalazione dell'applicazione SwissCovid App o di uno strumento di valutazione del rischio di contagio da COVID-19 basato su Internet (autovalutazione sul coronavirus ecc.) o secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020¹⁴.

Il medico può fatturare per di più una consultazione medica. Il colloquio medico-paziente dettagliato corrisponde a una vera consultazione medica compreso un eventuale esame clinico con l'obiettivo di stabilire un'indicazione dell'analisi per il SARS-CoV-2 insieme alle analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, analisi degli antigeni SARS-CoV-2 o l'analisi degli anticorpi contro il SARS-CoV-2. In questo caso si tratta in linea di massima di pazienti con fattori di rischio e sintomi gravi.

D'ora in poi la Confederazione assume anche i costi per i prelievi di campioni effettuati in un laboratorio, una farmacia o un centro di test. In questi casi in linea di principio l'indicazione medica non viene stabilita. Questa massima accenna unicamente l'analisi di biologia molecolare e l'analisi degli antigeni SARS-CoV-2. Per l'analisi degli anticorpi contro il SARS-CoV-2 è necessario ancora un colloquio medico-paziente dettagliato con indicazione medica. Per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione è necessario una prescrizione del medico cantonale.

Il prelievo del campione è preceduto da un breve colloquio con il paziente. La Confederazione si fa anche carico dei costi dell'analisi e delle prestazioni correlate fornite da diverse parti se c'è stato un colloquio medico-paziente dettagliato, se il medico ha inviato i risultati alla persona testata e alle autorità e se il prelievo del campione è stato effettuato da un laboratorio, un ospedale, una farmacia o un centro di test.

Il materiale per il prelievo del campione è messo a disposizione dal laboratorio e compensato mediante le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico salvo che per i test rapidi degli antigeni SARS-CoV-2 per i quali il tampone nasofaringeo sterile per il prelievo del campione è fornito nel kit.

Il fornitore di prestazioni secondo la LAMal (medici, laboratori, farmacisti e ospedali) o il centro di test gestito dal Cantone o su suo incarico effettua il prelievo del campione ed è responsabile anche della

¹⁴ Vedi criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 28 ottobre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

compilazione del mandato al laboratorio con i dati personali del paziente (inclusi quelli sull'assicurazione malattie e il numero di assicurazione), i dati clinici e l'indicazione per l'analisi. La verifica del rispetto dei requisiti per l'assunzione dei costi del test spetta al fornitore di prestazioni.

3.3 Esecuzione dell'analisi compreso il disbrigo dell'incarico

Ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, per l'**analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2** la Confederazione assume al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è eseguita da un laboratorio su incarico di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 106 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione;
- se l'analisi è eseguita per i propri bisogni dallo stesso laboratorio mandatario che ha effettuato il prelievo del campione (su proprio incarico), al massimo 87 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.
- se l'analisi è effettuata da un laboratorio d'ospedale per un incarico proprio dell'ospedale, al massimo 87 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

Ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, per l'**analisi immunologica per il SARS-CoV-2 (antigeni o anticorpi)** la Confederazione assume al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è eseguita da un laboratorio su incarico di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 49 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.
- se l'analisi è eseguita per i propri bisogni dallo stesso laboratorio mandatario che ha effettuato il prelievo del campione (su proprio incarico), al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione. Questa norma vale soltanto per le analisi degli antigeni SARS-CoV-2 e non per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.
- se l'analisi è effettuata da un laboratorio d'ospedale per incarico proprio dell'ospedale, al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.
- se l'analisi è effettuata in uno studio medico, in un ospedale ma non nel suo laboratorio, in una farmacia o in un centro di test, al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico. Questo Regolamento è valido unicamente per l'analisi degli antigeni e non per le analisi degli anticorpi.

Se la capacità di eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con apparecchiature ad alte prestazioni nei laboratori autorizzati è esaurita, d'ora in poi la Confederazione assume un importo supplementare di 22 franchi per l'esecuzione di tali analisi con un metodo di biologia molecolare rapido, a condizione che si tratti di un metodo con un tempo tecnico di analisi inferiore a 90 minuti e che le analisi siano eseguite singolarmente (nessun *batch testing*). Questo importo supplementare è temporaneo e decade immediatamente qualora la capacità di analisi con apparecchiature ad alte prestazioni sia di nuovo sufficiente.

Gli importi massimi assunti dalla Confederazione per le analisi per il SARS-CoV-2 e per le prestazioni correlate sono descritti in dettaglio nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 e illustrati nelle due panoramiche sottostanti.


Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, analisi degli antigeni SARS-CoV-2 (inc. test rapidi) e analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2

Importi massimi assunti dalla Confederazione in CHF



* Esecuzione per i propri bisogni, eseguita nello stesso laboratorio che ha effettuato lo striscio

** su incarico di un altro fornitore di prestazioni autorizzato

*** analisi di biologia molecolare: disbrigo dell'incarico, costi generali e materiale necessario per il prelievo del campione; analisi degli antigeni SARS-CoV-2 e analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2: se eseguita su incarico di terzi, disbrigo dell'incarico, costi generali e materiale necessario per il prelievo del campione, diversamente solo disbrigo dell'incarico

4 Attuazione tecnica

4.1 Fatturazione

Il fornitore di prestazioni trasmette all'assicuratore competente (assicuratore malattie, assicurazione militare) o all'istituzione comune LAMal la fattura corredata del numero RCC. Il cantone è responsabile della richiesta di un numero RCC dei centri di test gestiti dal cantone o su proprio incarico a SASIS SA, nonché del ricorso di questo numero RCC per la fatturazione verso gli assicuratori interessati.

Le posizioni tariffali, per il prelievo del campione da un lato e per l'analisi di laboratorio dall'altro, devono essere indicate singolarmente nella fattura e fatturate separatamente mediante cifre tariffali previste a tale scopo e devono essere fatturate separatamente dal rispettivo fornitore di prestazioni. Vale a dire che le fatture non devono contenere prestazioni al di fuori di quelle previste dal codice tariffale 351. L'assicuratore competente è quello presso il quale la persona sottoposta al test è assicurata contro le malattie. Per le persone non assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal.

Per le analisi del SARS-CoV-2 al di fuori di questi regolamenti di assunzione dalla confederazione, ad esempio a spese della persona che presenta la domanda o del datore di lavoro, devono essere utilizzate le posizioni tariffali definite dai partner tariffali. In questi casi l'importo fatturato dai fornitori di prestazioni può differire dall'importo massimo pagato dalla Confederazione¹⁵

La fatturazione avviene in forma standardizzata secondo l'articolo 26a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 con le indicazioni amministrative e mediche di cui all'articolo 59 OAMal all'assicuratore competente o all'istituzione comune LAMal secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal. L'assicuratore o l'istituzione comune LAMal trasmette il numero di importi forfettari prefinanziati e quello degli assicurati testati ed emettono trimestralmente fattura alla Confederazione. La persona sottoposta al test non sostiene **alcuna partecipazione ai costi** per prestazioni di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

A ulteriori accertamenti o prestazioni non funzionali al prelievo di campioni per il SARS-CoV-2 ed effettuati durante la consultazione sul coronavirus o in conseguenza di quest'ultimo (p. es. terapia contro il contagio da SARS-CoV-2) si applica la relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM, LAI). È dovere del fornitore di prestazioni informare la persona non appena insorgono costi che non rientrano nell'importo forfettario coperto dalla Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dall'analisi, conformemente alle disposizioni vigenti sancite dalle relative leggi federali.

Le fatture sono di norma trasmesse per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice Request» del Forum Datenaustausch).

Nel periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 31 dicembre 2021) la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni¹⁶ per l'analisi per il SARS-CoV-2 non può essere fatturata (art. 26a cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19).

¹⁵ Vedi : ufficio federale della sanità pubblica / malattie / Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / coronavirus / regolamentazioni dell'assicurazione malattie

¹⁶ RS 832.112.31

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

4.2 Tariffe e posizioni tariffali che i fornitori di prestazioni devono utilizzare (valide dal 02.11.2020)¹⁷

Le seguenti tariffe e posizioni tariffali possono essere utilizzate soltanto per i test che soddisfano i requisiti della strategia di prelievo di campioni dell'UFSP. In questi casi, l'importo fatturato dai fornitori di prestazioni può differire dall'importo massimo pagato dalla Confederazione¹⁸.

Sottocapitolo	Posizione tariffale	Prestazione	Fornitore della prestazione	<u>Non cumulabile con</u> (posizioni)	Cumulabile con (posizioni)	Limitazione	Valore [CHF]
Prelievo del campione	351	Importo forfettario compreso il prelievo del campione, lo striscio e/o il prelievo del sangue (o l'approvazione di un altro campione convalidato, il materiale di protezione e il colloquio con il paziente)	Studio Medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	25
	01.01.1000						
Medico	351 01.01.1050	Importo forfettario per il colloquio dettagliato medico-paziente	Studio Medico, ospedale			1/paziente/giorno	22.5
Invio	351 01.01.1100	Invio del risultato del test alla persona testata e dichiarazione clinica all'autorità	Studio Medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	2.5
Analisi	351 01.01.1150	Analisi di biologia molecolare per il SARS -CoV-2	Ospedale, laboratorio			1/paziente/giorno	82

¹⁷ Le analisi effettuate prima del 2 novembre 2020 devono essere fatturate secondo le istruzioni della scheda informativa del 18 settembre 2020.

¹⁸ Vedi : ufficio federale della sanità pubblica / malattie / Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / coronavirus / regolamentazioni dell'assicurazione malattie

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Prestazioni correlate all'analisi	351 01.01.1200	In caso di insufficiente capacità di esecuzione con apparecchiature ad alte prestazioni, importo supplementare limitato nel tempo per test di biologia molecolare rapidi a condizione che richiedano un tempo tecnico di analisi inferiore ai 90 minuti	Ospedale, laboratorio		Cumulabile con 01.01.1150 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2	1/paziente/giorno	22
Analisi	351 01.01.1250	Analisi immunologica per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2	Ospedale, laboratorio			1/paziente/giorno	25
Analisi	351 01.01.1300	Analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 (incl. test rapido)	Studio Medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	25
Disbrigo dell'incarico	351 01.01.1350	Importo forfettario su incarico proprio per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Studio Medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test	<u>Non cumulabile con 01.01.1400</u> importo forfettario in caso di incarico <u>di terzi</u> per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Fatturabile solo con un'analisi	1/paziente/giorno	5
Disbrigo dell'incarico	351 01.01.1400	Importo forfettario in caso di incarico di terzi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Laboratorio	<u>Non cumulabile con 01.01.1350</u> importo forfettario in caso di <u>propri bisogni</u> per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale	Fatturabile solo con un'analisi	1/paziente/giorno	24

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, [leistungen-](#)

krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

necessario per il prelievo del
campione

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

4.3 Controllo delle fatture

Gli assicuratori e l'istituzione comune LAMal controllano i seguenti punti delle fatture:

- autorizzazione del fornitore di prestazioni a fatturare (sulla base del numero RCC, cfr. art. 26 cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19)
- rispetto degli importi forfettari (importi fissati nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19)
- fatturazione della stessa analisi al massimo una volta al giorno per persona.
- assenza nella fattura di posizioni diverse dagli importi forfettari previsti.

Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di prestazioni e l'importo non viene saldato. Spetta al fornitore di prestazioni l'onere della prova. Il fornitore di prestazioni deve quindi correggere la fattura e rinviarla.

4.4 Comunicazione all'UFSP

A cadenza trimestrale, all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, gli assicuratori o l'istituzione comune LAMal comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni e l'importo remunerato (cfr. art. 26a cpv. 5 dell'ordinanza 3 COVID-19). Le comunicazioni contengono le informazioni relative al numero di casi del trimestre precedente.

5 Entrata in vigore

La presente scheda informativa sostituisce quella intitolata «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate» del 18 settembre 2020 ed entra in vigore il 2 novembre 2020.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.